
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Decreto ingiuntivo, opposizione: cosa accade in caso di pagamenti parziali successivi all'emissione dell'ingiunzione?

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 8.2.2016, n. 2404

...omissis...

Il ricorso contiene tre motivi.

Il primo motivo è rubricato: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 645 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3" e si conclude con la richiesta di formulazione del seguente principio di diritto: "Nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto

ingiuntivo la fondatezza dell'opposizione, in caso di pagamenti successivi all'emissione del decreto, va valutata con riferimento al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, che va, pertanto confermato, con rigetto dell'opposizione".

Con tale motivo si evidenzia che, a fronte dell'indirizzo fatto proprio dalla Corte d'appello, secondo cui il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione al momento della pronuncia, esisterebbe in giurisprudenza un diverso orientamento in forza del quale, in caso di estinzione di un debito in data successiva all'emissione del decreto ingiuntivo, quest'ultimo non andrebbe revocato e dovrebbero porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento in sede di opposizione all'eventuale esecuzione intrapresa (vengono richiamate Cass. 12521/1998; Cass. 4804/1992; Cass. 1928/1981).

Il secondo motivo è rubricato: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3" e si conclude con la richiesta di formulazione del seguente principio di diritto: "Laddove si controversa in causa di obbligazioni di pagamento di somme di denaro oggetto di ingiunzione di pagamento per capitale e interessi di mora e venga eccepita o comunque rilevata d'ufficio un'eccezione di estinzione del debito a seguito di pagamenti avvenuti dopo l'emanazione del decreto è la parte che eccepisce o comunque si avvale di detta eccezione a dover dimostrare che detti pagamenti sono idonei ad estinguere l'intero credito oggetto di ingiunzione, sia per interessi nel frattempo maturati, che per capitale, in applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 1194 c.c.".

Con tale motivo si sostiene che l'originaria domanda, accolta in sede monitoria, aveva ad oggetto il pagamento di un importo per capitale (L. 615.837.178), con interessi rispettivamente al tasso del 19% e del 17%, a far data dall'11 settembre 1992, sulle somme dovute per scoperto di conto corrente e per anticipo del credito Iva, mentre il D. non aveva contestato l'esistenza del credito, avendo eccepito solo in comparsa conclusionale l'intervenuta estinzione del medesimo a seguito di incassi ricevuti dalla banca in pendenza del giudizio.

In tale contesto, secondo la ricorrente, gravava sul D. l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi ed estintivi del credito fatto valere, anche in considerazione del computo degli interessi, avuto riguardo alla previsione dell'art. 1194 c.c., secondo cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore.

Il terzo motivo è rubricato: "Errata valutazione delle risultanze istruttorie nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla mancata ammissione di c.t.u. contabile in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5" e si conclude con la richiesta di formulazione del seguente momento di sintesi: "1) Il fatto controverso, in relazione al quale la motivazione è contraddittoria, è la avvenuta produzione dell'estratto conto in giudizio, anche se in altro fascicolo; 2) le ragioni dell'insufficienza della motivazione, nell'escludere la ammissione di consulenza tecnica sul credito, in relazione alla maturazione degli interessi successivi alla chiusura del conto, per mancanza dell'estratto è l'estratto del c/c riguarda le operazioni sino alla chiusura ed è pertanto inconferente quanto alla maturazione di interessi successivi".

Con tale motivo si sostiene, per un verso, che l'estratto conto la cui mancanza la Corte di merito aveva rilevato era stato al contrario prodotto nel fascicolo di altra opposizione al decreto ingiuntivo, proposta da un diverso cofideiussore, opposizione che era stata riunita a quella introdotta dal D.; per altro verso che l'estratto conto non costituiva essenziale base di calcolo, trattandosi di interessi di mora successivi alla chiusura del conto, per la cui determinazione era sufficiente un mero sviluppo matematico.

Di qui, secondo la ricorrente, l'ammissibilità della c.t.u. contabile richiesta dinanzi alla Corte d'appello.

Il ricorso va respinto.

Il primo motivo va respinto.

La decisione impugnata è difatti conforme all'insegnamento di questa Corte, secondo cui, in caso di pagamenti (anche parziali) successivi all'emissione del decreto ingiuntivo, questo va in ogni caso revocato.

Ed infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass. 17 ottobre 2011, n. 21432; Cass. 22 maggio 2008, n. 13085).

Nè detto indirizzo può dirsi validamente contrastato attraverso il richiamo alle massime indicate dalla ricorrente ed in precedenza ricordate, richiamo peraltro non tradottosi in una disamina critica dell'orientamento fatto proprio dalla Corte d'appello.

E' difatti vero che il tema del rilievo da attribuirsi al pagamento successivo alla pronuncia del decreto ingiuntivo, per i fini della sua revoca, è stato oggetto in passato di oscillazioni interpretative influenzate dalle diverse concezioni sulla natura del procedimento monitorio, sui rapporti tra fase sommaria e fase a cognizione piena nonché tra decreto ingiuntivo e sentenza di primo grado, con i conseguenti riflessi sulle spese della fase monitoria: ma il contrasto sul punto è stato risolto ormai oltre un ventennio fa dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 7 luglio 1993, n. 7448), con argomenti successivamente non più sottoposti dalla giurisprudenza ad alcuna revisione.

La verifica della sussistenza del credito, successivamente estinto, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo assume in conclusione rilievo ferma la revoca del decreto soltanto per i fini, qui non rilevanti, della statuizione sulle spese di lite (v. Cass. 10 aprile 2014, n. 8428).

Il secondo motivo va respinto.

In linea generale, provata dal creditore l'esistenza del credito per capitale ed interessi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, spetta al debitore dimostrare, in applicazione del comma 2 della medesima disposizione, la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa. Ed anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, poichè l'opposizione trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore ed il debitore opponente quella di convenuto, incombe sul creditore la prova del proprio credito (Cass. 4 maggio 1994, n. 4286; Cass. 24 novembre 2005, n. 24815), mentre spetta al debitore dare la prova richiesta dal comma 2 della citata norma.

Nel caso di specie, in ossequio a tale regola, la Corte d'appello ha correttamente avallato la decisione adottata dal Tribunale, il quale aveva sottolineato che, a fronte di un credito fatto valere in via monitoria di L. 615.837.178, i debitori risultavano avere corrisposto L. 825.439.870, estinguendo così il credito in contestazione, mentre risultava generico l'assunto della stessa banca secondo cui erano maturati interessi ulteriori.

Nè il ragionamento della Corte d'appello può essere attaccato, come vorrebbe la ricorrente, in ragione della ribadita ipotetica persistenza di detto credito ulteriore per interessi. Occorre infatti rammentare che la Corte d'appello ha in proposito preso atto della nullità, già ritenuta dal Tribunale, sia della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia della convenzione di interessi superiore al tasso legale, sicchè, a fronte della ormai accertata insussistenza del credito avente ad oggetto gli interessi

moratori richiesti nel ricorso monitorio nella misura asseritamente dovuta in forza della convenzione intercorsa tra le parti, occorre che la banca anzitutto deducesse specificamente la persistenza di un credito derivante dall'imputazione agli interessi (non più convenzionali, ma legali), ai sensi dell'art. 1194 c.c., di parte delle somme corrisposte, tale da rendere insufficiente il pagamento dell'importo di L. 825.439.870 a fronte della somma di L. 615.837.178 inizialmente richiesta. Detto onere di allegazione avrebbe dovuto poi coniugarsi con l'assolvimento di uno specifico onere probatorio, ove si consideri che, come questa Corte ha avuto modo di ribadire, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre (Cass. 19 settembre 2013, n. 21466; Cass. 20 settembre 2013, n. 21597).

Ne discende che la Corte d'appello, facendo proprio il ragionamento del Tribunale, ha correttamente osservato che la banca non aveva nè effettuato alcuna specifica allegazione, nella fase di merito, della persistenza del credito in virtù del calcolo degli interessi legali, nè aveva prodotto, come si vedrà nell'esaminare il successivo motivo, gli estratti conto necessari.

In conclusione, il ragionamento della Corte d'appello, laddove ha ritenuto che la banca non avesse dedotto e provato la persistenza di un proprio residuo credito, si sottrae alla censura di violazione di legge contro la stessa rivolta.

Il terzo motivo va respinto.

La censura in precedenza riassunta si articola in due distinti aspetti: da un lato la banca ricorrente sostiene che l'estratto conto che la Corte d'appello aveva ritenuto non prodotto, era stato invece depositato; dall'altro lato sostiene che detto estratto conto non sarebbe stato neppure necessario, giacchè riguardava le operazioni sino alla chiusura ed era pertanto inconferente quanto alla maturazione di interessi successivi. Quanto al primo aspetto deve osservarsi quanto segue.

Una volta riconosciuta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e della convenzione di interessi in misura superiore al tasso legale, la banca aveva l'onere, nel quadro di applicazione dell'art. 2697 c.c., comma 1, di produrre gli estratti conto tutti gli estratti conto, secondo il principio affermato dalle ricordate Cass. 19 settembre 2013, n. 21466; Cass. 20 settembre 2013, n. 21597 - a partire dall'apertura del medesimo, ossia la documentazione necessaria ad operare la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto in applicazione, per tutto il corso di esso, degli interessi legali senza capitalizzazione trimestrale.

Orbene, la Corte d'appello ha per l'appunto preso atto, sia pur sinteticamente, della mancata produzione degli estratti conto che costituiscono la base di calcolo indispensabile degli interessi eventualmente maturati.

Ed in effetti, nel corpo del ricorso per cassazione, dopo la pagina 22, la banca ricorrente ha inserito una fotocopia del documento in questione, ossia "l'estratto conto del c/cccccc come documento 5 con la comparsa di costituzione. nella diversa opposizione di cui si è detto. E si tratta, in particolare, di un estratto conto riferito alle rimesse nel periodo dal 24 aprile 1991 al 13 agosto 1991: sicchè non solo non è dedotto che i menzionati estratti conto coprissero l'intero arco di durata del rapporto, ma risulta il contrario, giacchè nel corpo del ricorso per cassazione è stata inserita (dopo la pagina 15) la fotocopia del ricorso per decreto ingiuntivo dal quale l'odierno giudizio ha tratto le mosse: e da tale documento si desume che il credito vantato discendeva da "apertura di credito in c/c ccccc concerneva soltanto un segmento del rapporto e, dunque, come rilevato dalla corte d'appello, non forniva l'indispensabile base di calcolo dei rapporti di dare-avere tra le parti e, di qui, dell'eventuale residuo credito della banca.

La doglianza è pertanto infondata.

Nella seconda parte, ove si sostiene che l'estratto conto non sarebbe stato neppure necessario, la censura è parimenti infondata, giacchè il documento in questione era invece indispensabile a quantificare la somma dovuta alla data di chiusura del conto, in applicazione dell'interesse legale e senza capitalizzazione trimestrale, e, di qui, a determinare gli ulteriori interessi eventualmente maturati dalla chiusura del conto alla data dei pagamenti effettuati dai condebitori solidali del D.

Anche sotto tale profilo la doglianza è infondata.

Correttamente, in definitiva, la Corte d'appello ha escluso l'ammissibilità della consulenza tecnica contabile richiesta dalla banca, trattandosi di consulenza meramente esplorativa in assenza del supporto documentale necessario per l'indagine da svolgersi.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa del numero complessità delle questioni trattate.

pqm

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 6.200,00 di cui Euro 6,000,00 per compenso, oltre le spese forfettarie e gli accessori di legge.